

TRIBUNALE DI PADOVA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

A SEGUITO DI DIBATTIMENTO IL GIUDICE Dott. Laura Fassina alla pubblica udienza del 29/09/2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo N. 2822/2023 Reg. Sent N. 2021/000706 R. G. Trib. Mon. N. 2019/000197 R.G. N.R. 2j ' 0TT2 (J ? 3tadeld" fl Funzion posilo ariggridizigrto Data di irrev dprfoHità N. Reg.Esec. N. Campione penale seguente Scheda redatta il

SENTENZA

Nei confronti di A) V.XXXXX M.XXXXX nato in C.XXXXX in data XXXXXXXXXXXX L.XXXX - G.X presente oggi non comparso residente in XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 220, Padova con domicilio dichiarato in XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 220, Padova difeso di fiducia dall' avv. M. S.XXXXX G.XXXXXXXXX del Foro di Padova IMPUTATO A) Reato p. e p. dall' art. 570 c. 2 n. 2 c.p. perché, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all' ordine o alla morale delle famiglie, faceva mancare ai figli minori, A.XXXXX e T.XXX, i mezzi di sussistenza, omettendo, tra l' altro, non solo di contribuire al pagamento del canone di locazione dell' abitazione dal mese di ottobre 2019, ma anche versando somme esigue del tutto insufficienti per il sostentamento dei due figli minori.

In Padova, da ottobre 2018 ad oggi.

CONCLUSIONI

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. ssa G.XXXXXXXXX M.XXXXXXXXX, VPO del difensore di Parte Civile personalmente del difensore dell' imputato sostituito dal Dott. M.XXXXXXXXX che si dichiara sostituto processuale le parti così concludono: Il Pubblico Ministero chiede Di ritenere provata la responsabilità dell' imputato e l' omissione agli auti economici per i figli e chiede pertanto la dichiarazione di colpevolezza e la condanna a mesi 8 di reclusione e 300 di multa Il difensore di Parte Civile chiede Deposita conclusioni scritte e nota spese Il difensore chiede Assoluzione dell' imputato in subordinamento al minimo della pena e i benefici previsti per legge Svolgimento del processo.

Con decreto del 21/10/2020 il Pubblico Ministero disponeva la citazione diretta a giudizio di V.XXXXX M.XXXXX per rispondere innanzi al Tribunale di Padova in composizione monocratica del reato di cui in epigrafe.

All' udienza del no 29/10/2021 la difesa chiedeva breve rinvio per ragioni difensive; il giudice, nulla opponendo il pubblico ministero, accordava il predetto rinvio con sospensione del Termine di prescrizione (dal 29/10/2021 al 11/02/2022). All' udienza dell' 11.2.2022 la difesa chiedeva nuovamente rinvio rappresentando la necessità di reperire la documentazione attestante la ripresa dei pagamenti. Il giudice concedeva il richiesto rinvio con sospensione del Termine di prescrizione (dal 11/02/2022 al 18/03/22). All' udienza del 18/03/22 la difesa chiedeva nuovamente rinvio. Il giudice, sentite le parti, disponeva rinvio con sospensione del Termine di prescrizione (dal 18/03/22 al 14/10/22). All' udienza del 14/10/2022 le parti formulavano le proprie richieste istruttorie. Il giudice ammetteva le prove come richieste dalle parti e rinviava per l' istruttoria all' udienza del 29/09/2023. All' udienza del 29/09/2023 veniva assunta la testimonianza della persona offesa A.XXXXX A.XXXXX A.XXXXX. Seguiva l' audizione dei testi S.XXXXX G.XXXXX, S.XXXXX E.XXXXX e C.XXX B.XXXXX. All' esito le parti rassegnavano le proprie conclusioni come in epigrafe e il giudice pronunciava sentenza come da dispositivo. Si espongono nel paragrafo che segue i motivi di fatto e di diritto posti alla base della decisione.

Motivi della decisione.

All' udienza del 29/09/2023 la persona offesa ha dichiarato che circa ventanni fa iniziava una relazione sentimentale con V.XXXXX M.XXXXX; dalla relazione nascevano due figli: A.XXXXX, nato il XXXXXXXXXXXX, e T.XXXX, nato il XXXXXXXXXXXX. La persona offesa ha riferito che l' intera famiglia risiedeva a Milano fino al 2012, anno in cui il V.XXXXX le proponeva di seguirlo a Padova ove avrebbe assunto il ruolo di capo tavolo in una sala Bingo per uno stipendio tale per cui la A.XXXXX avrebbe potuto rinunciare al proprio impiego per occuparsi esclusivamente della Casa e dei bambini (2.500/3.000 euro al mese cui si sarebbe aggiunta una somma pari all'ammontare dell' affitto dell' abitazione). La A.XXXXX acconsentiva quindi a trasferirsi con l' accordo che l' imputato si sarebbe fatto carico di tutte le spese familiari. La stessa ha spiegato che tuttavia nel luglio 2018 il V.XXXXX lasciava la casa familiare per andare a convivere con un' altra donna e così cessava di pagare l' affitto e le utenze dell' abitazione nonché di contribuire al mantenimento dei figli.

Sul punto la teste ha precisato che nel 2019 il Tribunale civile fissava in 180 euro (oltre al 50% delle spese straordinarie] il contributo a carico del V.XXXXX per ciascuno dei due figli minori (v. produzione documentale p.c. del 29.09.2023] e tuttavia lo stesso si limitava a saltuari emolumenti del tutto insufficienti a coprire le esigenze della prole. La teste ha riferito a titolo di esempio che l' imputato le riconosceva la somma irrisoria di soli 360 euro nell' arco dell' ultimo anno (v. produzione documentale p.c. del 29.09.2023]. La teste ha spiegato che, a seguito della scelta repentina del compagno di lasciare la casa familiare e di negare ogni adeguato contributo al mantenimento, si ritrovava improvvisamente nella condizione di dover provvedere da sola alla famiglia senza poter contare su alcun reddito personale. Ciò la portava a subire un primo sfratto nel 2019 dalla casa familiare sita in via XXXXXXX cui seguiva un secondo sfratto dall' abitazione successivamente presa in affitto (sita in via XXXXX v. avviso di sloggio prodotto all' udienza del 23.9.2023]. La A.XXXXX ha riferito che, viste le contingenze, accettava ospitalità per sé e per il figlio A.XXXXX presso una coppia di signori anziani ai quali di giorno prestava assistenza. La A.XXXXX ha precisato che, nello stesso periodo, il figlio più grande T.XXXX si trasferiva dal padre per un anno nella impossibilità per la A.XXXXX di garantirgli un posto dove vivere. La teste ha ricordato che, in concomitanza al temporaneo trasferimento di T.XXXX, i genitori siglavano un accordo a tenore del quale il V.XXXXX si sarebbe limitato a versare alla A.XXXXX la quota di mantenimento dovuta per il solo A.XXXXX e tuttavia il V.XXXXX non corrispondeva alcunché, neppure in misura ridotta.

Con riferimento ai propri introiti la teste ha spiegato che nel 2019 trovava lavoro presso la sala Bingo di Padova (stipendio 1.200 euro mensili], di tal ché prendeva in locazione (canone di 600 euro] un immobile sito in via XXXXX; - nel marzo 2020 veniva posta in cassa integrazione per poi percepire l' indennità di disoccupazione; nello stesso periodo l'Amministrazione comunale le accordava un contributo per pagare l' affitto, ciò che tuttavia non le consentiva di evitare lo sfratto di cui si è già detto; da alcuni anni svolge attività di collaborazione familiare e percepisce reddito di cittadinanza per l' ammontare di euro 800 al mese (dal quale tuttavia viene pignorata mensilmente una quota pari a 166 euro a titolo di canoni arretrati per l' appartamento di via Z.XXX), ciò che le consente di pagare il canone mensile pari a 770 euro per l' affitto della Casa dove vive attualmente con entrambi i figli.

La persona offesa ha precisato che le entrate come sopra riportate si rivelavano spesso del tutto insufficienti, di tal ché la stessa si vedeva costretta di tanto in tanto a richiedere l' aiuto economico di parenti e amici nonché a inibire ai figli di svolgere attività extra scolastiche a pagamento.

Con riferimento alla situazione dell' obbligato, la persona offesa ha riferito che, dopo il licenziamento avvenuto nel 2019, lo stesso prendeva a lavorare presso Amazon per poi trasferirsi a Torino con la famiglia - nello specifico, la nuova compagna, il figlio della coppia, nato nel 2019, e un altro parente - ove riprendeva a lavorare in una sala Bingo.

All' udienza del 29.9.2023 il teste S.XXXXX G.XXXXX ha ricostruito come segue i redditi dell' obbligato nei periodi di interesse, precisando che l' oggetto dell' indagine si fermava al 2019, anno di ricezione della

denuncia querela per inosservanza degli obblighi familiari: 2013: reddito da lavoro dipendente pari a 34.428 ; 2014: reddito da lavoro dipendente pari a 48.921 ; 2015: reddito da lavoro dipendente pari a 50.121 ; 2016: reddito da lavoro dipendente pari a 65.079 ; - 2018: reddito da lavoro dipendente pari a 52.050 ; 2019 reddito da lavoro dipendente pari a 5.907 , indennità di disoccupazione pari a 6.873. Il teste ha confermato che, al momento della denuncia, l'imputato percepiva un reddito da disoccupazione e viveva in un appartamento in affitto in via Ponte XXXXXXXXXXXX insieme alla compagna, V.XXXXX M.XXX M.XXXX, e al figlio di entrambi, V.XXXXX M.XXXXX, nato nel 2019. All'udienza del 29/09/2023 S.XXXXX E.XXXXX ha dichiarato che faceva la conoscenza della persona offesa nel 2018 in occasione degli allenamenti di calcio dei rispettivi figli.

La teste ha ricordato che nel corso del 2018 la persona offesa le confidava di trovarsi in grosse difficoltà finanziarie a causa della scelta del compagno di lasciare la casa familiare senza riconoscerle alcun sostentamento; a tale proposito la teste ha spiegato che in quel periodo la persona offesa effettivamente non disponeva nemmeno della liquidità necessaria per fare regolarmente la spesa, ciò che induceva la stessa S.XXXXX ad aiutarla con alcune somme di denaro. La teste ha confermato che proprio a causa delle predette difficoltà economiche la A.XXXXX decideva di interrompere le attività sportive dei figli.

All'udienza del 29/09/2023 la teste C.XXX B.XXXXX ha dichiarato che faceva la conoscenza della persona offesa in occasione degli allenamenti di calcio dei rispettivi figli. Ne nasceva un'amicizia tuttora in essere. La C.XXX ha riferito che la A.XXXXX le confidava di essere gravata da pesanti difficoltà economiche per effetto della dipartita del compagno e dell'assenza di adeguati redditi propri. La teste ha ricordato che, vista la situazione, si offriva di prestare all'amica dei soldi nonché di aiutarla in ogni modo possibile.

Così riassunti i dati istruttori deve concludersi che gli stessi dimostrano che dal 2018 ad oggi l'imputato ha fatto mancare ai figli minori i mezzi di sussistenza, limitando il proprio contributo ad emolumenti sporadici e del tutto insufficienti a coprire pro quota il relativo sostentamento.

Non si condivide l'assunto difensivo secondo cui l'elemento soggettivo del reato sarebbe escluso dalla mancanza di prova in ordine alla disponibilità in capo all'imputato di risorse sufficienti a fronteggiare l'obbligo economico.

Sul punto è sufficiente ricordare che l'indisponibilità economica dell'obbligato esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p. solo laddove sia provata nei termini di una assoluta indigenza incolpevole che, nel caso di specie, non risulta affatto dimostrata e appare viceversa contraddetta dai dati istruttori.

A tal proposito si deve aggiungere che la giurisprudenza di Cassazione ha da tempo chiarito che la prova dell'indigenza ricade esclusivamente sull'imputato; nel caso di specie, ai fini della prova suddetta non può ritenersi sufficiente l'allegazione della perdita del Lavoro in assenza dell'ulteriore dimostrazione di un depauperamento assoluto e irreversibile delle sostanze dell'imputato.

Al contrario, dai dati istruttori si evince la circostanza opposta, ovvero che l'imputato, dopo il licenziamento, ha ripreso a lavorare e ha anzi allargato la famiglia (il figlio V.XXXXX M.XXXXX è nato proprio nel 2019); conseguentemente si deve ritenere che il V.XXXXX disponesse di riserve e risorse per fornire un contributo, se non pari al pur contenuto assegno mensile, quanto meno sufficiente a coprire i fabbisogni di mera sussistenza della prole.

Sempre in punto di prova liberatoria va detto che nulla può inferirsi, essendo mancata qualsiasi allegazione sul punto, sulla assenza di colpa in ordine alla improvvisa - se esistente - flessione delle entrate. Sul punto i dati istruttori dimostrano che l'imputato, quando viveva con la famiglia, godeva di redditi più che adeguati (oltre 50.000 euro annui), ciò che avrebbe consentito, con la dovuta diligenza, di accantonare delle riserve. Si aggiunga che il licenziamento del 2019 risulta avvenuto per causa disciplinare, ciò che anche sotto questo profilo impedisce di addebitare la temporanea assenza di entrate ad una contingenza del tutto imprevedibile ed estranea alla propria condotta (v. lettera di licenziamento prodotta all'udienza del 23.09.23). Tutto ciò

premessò, il reato risulta provato in tutti i suoi elementi costitutivi. La teste A.XXXXXX A.XXXXXX A.XXXXXX non è apparsa animata da alcun risentimento personale, avendo limitato il proprio racconto ad un resoconto delle inadempienze dell' imputato. La sua deposizione è stata coerente e credibile e risulta confermata dai documenti prodotti dalla parte civile (che attestano la sporadicità e insufficienza delle poche elargizioni effettuate nel corso degli anni -produzione documentale del 29.09.2023) nonché dalle testimonianze assunte.

Tutto ciò premesso va dunque ribadita la responsabilità dell' imputato in ordine al reato ascritto.

Non sussistono i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, atteso che l' imputato non ha mai dimostrato un serio impegno ad ottemperare ai propri doveri economici nei confronti della prole. Si evidenzia che, su richiesta della difesa, sono stati concessi plurimi rinvii allo scopo di dare ingresso nel processo alla prova di una certa continuità dei pagamenti, prova che nei fatti non è mai avvenuta, ciò che ha provocato un inutile allungamento dei tempi del processo a scapito delle ragioni della parte civile costituita. Valutati i criteri di cui all' articolo 133 c.p. e tenuto conto, in particolare, della durata dell' omissione e delle conseguenze negative della stessa, come testimoniate dalla persona offesa, sulla quotidianità dei beneficiari, l' imputato va condannato appena che si reputa congruo irrogare in mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa.

A. condanna consegue l' obbligo di pagamento delle spese processuali.

A. condanna consegue l' obbligo di risarcire il danno patito dalla parte civile costituita A.XXXXXX A.XXXXXX A.XXXXXX il quale, tenuto conto della gravità della omissione e delle esigenze della prole per il periodo contestato, deve quantificarsi in via equitativa e definitiva in euro 15.000 oltre interessi dal dovuto al saldo.

A. condanna consegue l' obbligo di rifondere le spese di costituzione e difesa anticipate dallo Stato per la parte civile A.XXXXXX A.XXXXXX A.XXXXXX, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, spese che si liquidano come in dispositivo, già tenuto conto della riduzione di un terzo di cui all' art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002. L' imputato è incensurato e pertanto la pena può essere condizionalmente sospesa; si ritiene tuttavia di dover subordinare la concessione del beneficio all' integrale risarcimento del danno da effettuarsi entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Sul punto va detto che con il proprio comportamento l' imputato ha dimostrato una particolare determinazione a sottrarsi ai propri obblighi economici, di tal ché il beneficio può essere riconosciuto solo qualora egli provveda quanto prima al pagamento delle somme già dovute e mai saldate fino ad oggi.

Visto il carico sul ruolo della scrivente e la priorità da assegnarsi ad altri procedimenti pendenti va dato termine di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni.

P.Q.M., Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l' imputato responsabile del reato ascritto e lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visto l' art. 538 c.p.p., condanna l' imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita A.XXXXXX A.XXXXXX A.XXXXXX che liquida in via equitativa e definitiva in euro 15.000 oltre interessi dal dovuto al saldo.

Visto l' art. 165 c.p., subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena all' integrale risarcimento del danno da effettuarsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Visto l' art. 541 c.p.p., condanna l' imputato al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla p.c. A.XXXXXX A.XXXXXX A.XXXXXX che liquida in euro 1.400, 00 oltre IVA, epa e spese generali come per legge di cui dispone il pagamento in favore dello Stato.

Motivazione in 60 giorni.

Padova, 29.9.2023 Laura La G Annotazioni alla sentenza N. 2822/2023 Reg. Sent. Sentenza depositata il 27 OTT. 2023. Si attesta che nel procedimento relativo alla presente sentenza l' imputato non ha sofferto custodia cautelare, né altre misure restrittive. Padova, il 29/09/2023 Estratto Sentenza Contumaciale notificato all' imputato in data _____ Comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ex art. 585 C.P.P. e 84 Disp.Att. CPP il _____ con Mod. 28 n. _____. Sentenza non impugnata e passata in giudicato in data _____. Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere Trasmesso estratto esecutivo il: _____ Scheda redatta il Numero Mod. 3/A/SG: _____